

FAQ

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN AMBITO NAZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE DI CUI AL FONDO PER LA PREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI (Legge n. 145/2018, art. 1, commi 460,461,462,463 e 464)

PREMESSA

Il Dipartimento per le politiche antidroga provvederà a:

- prestare assistenza per la presentazione delle proposte progettuali sulla piattaforma informatizzata, tramite le richieste pervenute all'indirizzo progettidpa@governo.it, indicando come oggetto "AVVISO PUBBLICO 2020 – Richiesta supporto procedura informatizzata";
- rispondere, periodicamente, a quesiti non concernenti la procedura informatizzata, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento (FAQ), trasmessi all'indirizzo direzionedpa@pec.governo.it, indicando come oggetto "AVVISO PUBBLICO 2020" e inserendo l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.

Il Dipartimento per le politiche antidroga non potrà fornire opinioni o anticipare valutazioni riguardanti singoli casi concreti, oggetto della fase istruttoria del procedimento amministrativo in questione.

03.06.2020

Articolo 2 - Settori di intervento

1. Si chiede di avere riscontro sugli ambiti di azione dei tre settori di intervento

- a) **attivazione di specifici interventi nelle scuole secondarie di primo e secondo grado;**
- b) **identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure;**
- c) **supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico.**

Sembra di capire che, mentre il primo debba essere riferito all'ambito scolastico, il secondo e, parzialmente il terzo, possano essere sviluppati in ambiti differenti quali, a mero titolo di esempio, l'ambito dei servizi clinici, oratori, organizzazioni sportive etc...

Si, il secondo e il terzo possono essere sviluppati anche in ambiti differenti da quello scolastico.

2. **È possibile presentare una proposta progettuale che coinvolga tutti e tre i settori di intervento indicati all'art. 2 dell'Avviso?**

No. Nell'ambito dell'Avviso può essere presentata una sola proposta progettuale riferita a un solo settore di intervento.

3. **Il settore di intervento indicato all'art. 2 lett. b) dell'Avviso, ovvero: "identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure" è legato necessariamente al contesto scolastico?**

No

Articolo 3 - Soggetti proponenti

Un ente del servizio sanitario regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rientra nella definizione dell'art. 3, co.1 lett. a) e può presentare una proposta progettuale?

La valutazione del possesso dei requisiti, di cui all'art. 3 dell'Avviso, per la presentazione di proposte progettuali, in questa fase, è di esclusiva competenza del soggetto proponente.

La verifica, da parte del Dipartimento, del possesso dei requisiti per la partecipazione all'Avviso in questione, così come stabiliti all'art. 12 dello stesso, attiene alla fase di ammissibilità della proposta progettuale.

Articolo 4 – Collaborazioni pubblico-privato

1. **In caso di collaborazione tra enti del privato e del pubblico, solo l'ente pubblico può essere il soggetto capofila?**

Si

Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato e Articolo 5 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra Enti del privato sociale

La percentuale del 60% delle attività e delle spese previste, richiesta per i partenariati (artt. 4 e 5), si riferisce alla quota economica finanziata dal progetto?

La percentuale del 60%, attribuita al soggetto capofila, si riferisce sia alle attività da svolgere che alle spese da sostenere.

Articolo 5 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra Enti del privato sociale

1. **In caso di collaborazione dove il soggetto capofila sia un ente del privato, nell'ambito dell'ATS possono essere coinvolti enti pubblici?**

L'Avviso ha previsto distintamente la collaborazione pubblico / privato e la collaborazione in Associazione Temporanea di Scopo, rispettivamente all'art. 4 e 5. Tali figure sono distinte tra loro. Il soggetto pubblico può intervenire secondo quanto disposto all'art. 4.

2. In caso di collaborazione tra enti privati è da escludere il coinvolgimento del SER.D. nell'ATS come partner?

Vedi risposta al quesito nr.1.

Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali

1. Si conferma che per la presentazione della proposta progettuale da parte di partenariato pubblico-privato, con SER.D capofila, il format di domanda da utilizzare è "Format A domanda di ammissione Enti pubblici"?

Sì

2. Si conferma che per la presentazione della proposta progettuale da parte di ATS tra enti del privato sociale indicati al comma 1, lett. b) e c) dell'art. 3 dell'Avviso è il format di domanda da utilizzare è "Format A domanda ammissione Enti Privati".

Sì

3. Tra le attività da inserire nella scheda delle attività realizzate - "Format E", possono rientrare, a mero titolo esemplificativo: progetti di ricerca; eventi formativi (convegni) per la popolazione e operatori del settore; eventi di sensibilizzazione per la cittadinanza; corsi specifici di approfondimento?

Sì, purchè inerenti le tematiche richieste dall'Avviso e relative ad almeno uno dei settori di intervento indicati nell'art. 2.

10.06.2020

Articolo 3 - Soggetti proponenti

1. Un SER.D. può comprovare l'esperienza richiesta dall'art. 3, comma 2, indicando progetti in corso, con la partecipazione di enti del territorio (prefettura, direzione scolastica, ...) anche se non ha beneficiato di finanziamenti?

L'art. 3 dell'Avviso prescrive che I soggetti proponenti debbano essere in possesso di comprovata esperienza quantomeno quinquennale in almeno uno dei tre settori di intervento di cui all' articolo 2 dell'Avviso stesso. Non è specificatamente richiesto che l'esperienza si riferisca a progetti che hanno beneficiato di un finanziamento.

2. È possibile comprovare l'esperienza richiesta dall'art. 3, comma 2, indicando progetti svolti più di 5 anni fa?

L'esperienza quinquennale richiesta all'art. 3, comma 2 dell'Avviso deve intendersi acquisita negli ultimi cinque anni, così come specificato all'art. 11, comma 1 lett. f) dell'Avviso stesso.

- 3. Per comprovare l'esperienza richiesta dall'art. 3, comma 2, è necessario aver eseguito progetti in modo continuativo per tutti gli ultimi 5 anni?**

Non è richiesta nessuna continuità nell'esecuzione di progetti.

- 4. Può un Dipartimento Universitario partecipare ad un progetto presentato da un Ser.D., in veste di partner?**

Si

- 5. L'articolo 3, comma 4 riporta "I soggetti proponenti, sia in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale", tale disposizione è rivolta all'Ente in qualità di Capofila o anche in qualità di partner di collaborazioni pubblico-privato o di ATS tra enti del privato sociale?**

L'articolo 3 comma 4 dell'Avviso prescrive che "I soggetti proponenti, sia in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale." Tale disposizione è perentoria e, pertanto, a pena di esclusione, il soggetto proponente, sia esso capofila o partner di collaborazioni pubblico/privato o di ATS, può presentare una sola proposta progettuale.

17.06.2020

ART. 3 Soggetti proponenti

- 1. Cosa si intende per autonomia organizzativa e finanziaria richiesta all'art. 3 dell'Avviso per i servizi pubblici per le dipendenze (SER.D)?**

L'autonomia organizzativa e finanziaria consiste nella diretta responsabilità ed imputazione, della gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie, per l'assolvimento delle funzioni assegnate. Un SER.D. dotato di un assetto organizzativo e gestionale autonomo (con proprio budget), può presentare direttamente la proposta progettuale, se invece, il SER.D. è un'articolazione di un Dipartimento, dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, la proposta progettuale può essere formulata dal Dipartimento stesso (vedi art. 2 comma 1 lett.a).

- 2. Se un soggetto presenta una proposta progettuale nella quale sono state coinvolte organizzazioni di tre Province della stessa Regione, può essere considerata "di ambito regionale"?**

Si

Articolo 3 - Soggetti Proponenti e Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato

- 1. Un Ser.D., a propria discrezione, può coinvolgere un soggetto del privato sociale aventi le caratteristiche richieste all'art. 3 e 4 dell'Avviso, indicandolo quale partner nella proposta progettuale senza indire alcuna gara?**

L'art. 4 dell'Avviso prescrive che I SER.D. possono presentare le proposte progettuali in collaborazione con gli enti del privato sociale, indicati al comma 1, alle lett. b) e c), del precedente articolo 3, accreditati dalle Regioni e presenti negli appositi elenchi di partenariato pubblico-privato, se previsti, e convenzionati con le Aziende Sanitarie locali mediante accordi già esistenti e contenenti, a pena d'esclusione, i medesimi settori di intervento individuati dal presente Avviso. I soggetti privati che possono partecipare alla collaborazione pubblico-privato devono essere in possesso dei requisiti citati.

- 2. Un ente del privato sociale può presentare una proposta progettuale in forma singola e coinvolgere, quale partner nella realizzazione delle attività, ma senza gestione di budget, un Servizio pubblico del territorio di intervento (Ser.D, Dipartimenti Dipendenze delle Aziende ULSS, ...), con il quale già esiste accordo formale?**

Se affermativo: è sufficiente allegare alla proposta progettuale una lettera di adesione all'iniziativa da parte del Servizio?

Tale adesione configurerebbe comunque come una partecipazione al progetto del Servizio pubblico, così da escluderlo nella partecipazione all'Avviso con altra proposta progettuale in forma singola o associata?

Gli enti del privato sociale che hanno i requisiti indicati al comma 1, alle lett. b) e c), dell'articolo 3, accreditati dalle Regioni e presenti negli appositi elenchi di partenariato pubblico-privato, se previsti, e convenzionati con le Aziende Sanitarie locali mediante accordi già esistenti e contenenti, a pena d'esclusione, i medesimi settori di intervento individuati dall'Avviso, possono partecipare in collaborazione con i Servizi pubblici del territorio di intervento (SER.D, Dipartimenti Dipendenze delle Aziende, ULSS, ...) solo se il soggetto proponente risulta l'ente pubblico (SER.D.) in qualità di capofila del partenariato.

Il soggetto proponente (Ente pubblico), sia in forma singola o associata, non può presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale.

Articolo 3 - Soggetti proponenti e Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali

- 1. In relazione a quanto richiesto dall'art. 3 e dal Format E è necessario che anche i partner posseggano i requisiti di esperienza quinquennale in uno dei tre ambiti di intervento?**

Sì. Nello specifico, i soggetti facenti parte del partenariato, nel format E - Scheda delle attività, devono specificare le attività relative ai settori di intervento.

- 2. In relazione a quanto richiesto dall'art 3 e dal format E, l'esperienza quinquennale in almeno uno dei settori di intervento deve essere vincolata alla materia trattata nel bando (prevenzione delle tossicodipendenze) o può riguardare anche altre materie?**

L'esperienza quinquennale richiesta deve riguardare almeno uno dei tre settori di intervento, indicati dall'art. 2 dell'Avviso, in materia di prevenzione delle tossicodipendenze.

Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato

- 1. Una cooperativa sociale Onlus, non convenzionata e/o non accreditata con l'ente pubblico, ma con esperienza nel settore della ricerca sociale legata alle dipendenze, potrebbe presentare una proposta progettuale in qualità di partner con un SER.D.?**

L'art.4 dell'Avviso prescrive che i SER.D. possono presentare le proposte progettuali in collaborazione con gli enti del privato sociale, indicati al comma 1, alle lett. b) e c), del precedente articolo 3, accreditati dalle Regioni e presenti negli appositi elenchi di partenariato pubblico-privato, se previsti, e convenzionati con le Aziende Sanitarie locali mediante accordi già esistenti e contenenti, a pena d'esclusione, i medesimi settori di intervento individuati dal presente Avviso. Gli enti del privato sociale, per partecipare alla collaborazione pubblico-privato devono essere in possesso dei requisiti richiesti al sopra citato articolo.

Articolo 21 - Principi e parametri di ammissibilità della spesa

- 1. Un soggetto proponente del privato sociale (art.3 co.1 lett.b) può inserire nella voce di spesa di "Personale interno ed esterno" (art.21 co.2 lett.a) i costi di prestazioni di consulenza svolte dall'Università in contro terzi?**

Le voci di spesa "Personale interno ed esterno" comprendono le spese relative a contratti di lavoro dipendente o assimilati, e collaborazioni occasionali e/o rese da liberi professionisti finalizzati alla realizzazione di specifiche attività previste nel progetto.

L'attività resa dall'Università rientra tra le tipologie di consulenze e servizi esterni forniti da un soggetto di diritto pubblico o privato, diversi dal Beneficiario.

- 2. Il fatto che la somma dei massimali di spesa (indicati in % sul totale dei costi) per ciascuna macro voce, sommata al massimale della quota di Spese generali a forfait (10%), dia un totale di 100, comporta che le spese previste su ogni macro voce debbano corrispondere esattamente alla quota % indicata (non "al massimo").**

Ad esempio, la somma dei costi di "personale interno ed esterno" dovrà corrispondere esattamente al 70% del totale dei costi. Infatti se così non fosse, e il totale della macro-voce corrispondesse al 60%, significherebbe che una delle altre macro-voci di spesa dovrebbe essere necessariamente superiore al massimale indicato, per compensare il 10% mancante. Si tratta di un'interpretazione corretta?

Per ciascuna macro-voce di costo è fissata la percentuale ammissibile per ogni tipologia di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata nel piano finanziario di ciascuna proposta progettuale.

La percentuale ammissibile per la macro-voce di spesa "personale interno ed esterno" è pari al 70% del costo complessivo dell'operazione.

Sezioni 4.1-4.2-4.3-4.5-4.6

1. Quanto può essere lungo il testo da inserire nelle sezioni 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.5 - 4.6.?

Considerato che la sezione 4.4 è la principale della Scheda, con la descrizione dettagliata di tutte le attività che dovranno essere realizzate, si suggerisce di limitare lo spazio per la descrizione degli argomenti richiesti nelle altre sezioni, in riferimento alle specifiche caratteristiche.

24.06.2020

Articolo 1 – Finalità

Dove poter reperire il testo del D.P.C.M. del 13 febbraio 2020, recante criteri e modalità per l'utilizzazione del Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti di cui alla Legge n. 145/2018, articolo 1, commi 460, 461, 462, 463 e 464?

Il DPCM è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Governo italiano all'indirizzo:

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/Dpcm_20200213.pdf

Articolo 2 - Settori di intervento

1. In riferimento ai settori individuati all'art. 2, comma 1, lettere a) e c) è possibile:

- coinvolgere anche le famiglie degli alunni e il personale docente delle scuole coinvolte nell'ambito a)
- prevedere azioni destinate agli alunni, figli delle famiglie coinvolte, frequentanti i plessi scolastici individuati nell'ambito c)?
- attivare attività, esterne agli istituti scolastici, che coinvolgano anche gli studenti che hanno completato il percorso di studi ma risultano soggetti a rischio?

Possono essere attivati interventi rivolti agli alunni, al personale docente e alle famiglie degli studenti che frequentano gli istituti scolastici coinvolti nel progetto.

Possono essere anche attuati azioni specifiche e complementari all'intervento con gli studenti che hanno concluso il percorso di studi e risultanti soggetti a rischio.

Articolo 3 - Soggetti Proponenti

1. Un SER.D., che partecipa come partner con altri SER.D., appartenenti alla medesima ASL, potrebbe presentare altre proposte progettuali come capofila?

No. Secondo quanto previsto all'art. 3, comma 4, i soggetti proponenti, sia in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale.

- 2. Un ente che associa comunità terapeutiche autonome giuridicamente e accreditate con gli organi regionali preposti, avente personalità giuridica di diritto privato, può partecipare all'Avviso come soggetto proponente?**

I soggetti privati che possono presentare le proposte progettuali ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. b) e c) dell'Avviso sono: gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del D.P.R. n. 309/1990 e le reti del privato sociale e le associazioni senza scopo di lucro "riconosciute o riconoscibili" di cui all'articolo 114, D.P.R. n. 309/1990.

- 3. Un'associazione può presentare una proposta progettuale come soggetto proponente e partecipare ad altra proposta come partner?**

L'art. 3, comma 4 stabilisce che i soggetti proponenti, sia in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale.

- 4. Un'associazione sportiva può presentare la proposta progettuale?**

Possono presentare le proposte progettuali le reti del privato sociale, le associazioni senza scopo di lucro "riconosciute o riconoscibili" di cui all'articolo 114, e gli enti del privato sociale di cui agli articoli 115 e 116 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.

- 5. Un ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, rientra nella definizione dell'art. 3, co.1 lett. a) e può presentare una proposta progettuale?**

Potrebbero sussistere i requisiti per la partecipazione, fermo restando, tuttavia, che la competenza e la determinazione sull'ammissibilità dei soggetti proponenti e, quindi, dell'ammissione dei progetti alla successiva fase della valutazione di merito è del Responsabile del Procedimento secondo quanto stabilito all'art. 14 dell'Avviso.

Articolo 3 - Soggetti Proponenti e Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato

- 1. Un SER.D. può presentare una proposta progettuale in collaborazione con altri SER.D. appartenenti alla medesima ASL?**

Sì.

- 2. Gli Enti pubblici che non svolgono specifico servizio per le dipendenze (Comuni, Provveditorati, Servizio di Neuropsichiatria infantile...) devono necessariamente ricoprire il ruolo di capofila, oppure possono essere partner in una Associazione Temporanea di Scopo?**

I soggetti pubblici che possono presentare le proposte progettuali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), sono identificati nei SER.D. ovvero ASL o sue singole articolazioni (es. dipartimenti di riferimento).

Tali soggetti possono presentare le proposte progettuali in collaborazione con gli enti del privato sociale, indicati al comma 1, alle lett. b) e c) dell' art. 3 accreditati dalle Regioni e presenti negli appositi elenchi di partenariato pubblico-privato, se previsti, e convenzionati con le Aziende Sanitarie

locali mediante accordi già esistenti e contenenti, a pena d'esclusione, i medesimi settori di intervento individuati dall' Avviso.

Articolo 3 - Soggetti Proponenti e Articolo 5 - Associazione temporanea di scopo (ATS) tra enti del privato sociale

- 1. Un ente del privato sociale che rientri nella definizione dell'art. 3, comma 1, lett. b) dell'Avviso, può presentare un progetto come capofila di una ATS con altri enti del privato sociale che rientrino nella definizione dell'art. 3, comma 1, lett. c)?**

Possono essere partner dell'ATS anche Associazioni Nazionali di genitori e famiglie e Società scientifiche?

L'art. 5 dell'Avviso consente le collaborazioni in ATS tra gli enti del privato sociale, indicati nell'art. 3, comma 1, alle lett. b) e c).

Articolo 3 - Soggetti Proponenti e Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali

- 1. In riferimento all'art. 11 laddove è indicato "ad esclusione dei SER.D." si considera applicabile nel caso di Dipartimento di riferimento delle Agenzie di Tutela della Salute così come da soggetti all'art. 3?**

L'espressione "ad esclusione dei SER.D.", riportata all'art. 11, fa riferimento alla documentazione che solo ed esclusivamente gli enti del privato sociale, di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3, devono produrre ai fini della partecipazione all'Avviso.

Articolo 3 - Soggetti Proponenti e Articolo 28 – Modulistica

- 1. Come deve essere indicata una partnership tra un Dipartimento di riferimento delle Agenzie di Tutela della Salute e un Dipartimento Universitario, e quali modelli utilizzare per partecipare all'Avviso?**

Per le collaborazioni tra enti pubblici si fa riferimento alla modulistica dedicata agli Enti pubblici, apportando le modifiche riguardanti le caratteristiche dei soggetti partner.

Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato

- 1. In collaborazioni tra enti pubblici, avente soggetto capofila il Dipartimento di riferimento delle Agenzie di Tutela della Salute, come devono essere ripartite le attività e le relative spese?**

In caso di collaborazione tra enti pubblici, come previsto all'art. 4, comma 2, il soggetto capofila deve, a pena di esclusione, realizzare almeno il 60% delle attività e sostenere le corrispondenti spese previste dalla proposta progettuale.

2. **Un Ente di volontariato, avente i requisiti richiesti dall'Avviso, può coinvolgere nell'ambito dell'ATS un Comune che mette a disposizione la sede presso la quale si realizzeranno alcune attività progettuali, oppure, in alternativa, sarebbe opportuno stipulare un Protocollo d'Intesa?**

Le collaborazioni pubblico-privato, nell'ambito dell'Avviso, sono consentite nel rispetto dei requisiti richiesti all'art. 4. Gli atti sottostanti alla concessione delle sedi, da parte del Comune, per la realizzazione delle attività non rilevano poiché non si tratta di partecipazione attiva al Progetto.

Articolo 5 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra Enti del privato sociale

1. **È possibile prevedere una collaborazione con un'associazione del territorio senza la costituzione dell'ATS?**

Il coinvolgimento, nell'ambito dell'intervento, di un'associazione esterna al partenariato può essere inserita nella sezione 4.7 della Scheda Progetto (Format D) e ciò non comporta alcun onere da parte di tale associazione.

Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali

1. **In caso di partnership tra un Dipartimento di riferimento delle Agenzie di Tutela della Salute e un Dipartimento Universitario (collaborazione tra enti pubblici) devono essere presentati i documenti indicati all'art. 11 che non hanno il riferimento "ad esclusione dei SER.D."?**

Sì.

2. **Un Dipartimento Universitario, partner di un SER.D., soggetto capofila, quali modelli deve compilare e quali documenti deve trasmettere ai fini della partecipazione?**

Per le collaborazioni tra enti pubblici si fa riferimento alla modulistica dedicata agli Enti pubblici, apportando le modifiche riguardanti le caratteristiche dei soggetti partner.

Articolo 21 - Principi e parametri di ammissibilità della spesa

1. **Che documentazione occorre produrre ai fini della rendicontazione delle spese del personale interno ed esterno?**

Di seguito si elencano, in sintesi, i documenti giustificativi di spesa necessari a supportare il costo rendicontato. Il dettaglio delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di rendicontazione saranno descritti nel Manuale di Rendicontazione.

Per il personale interno:

- Contratto di Lavoro/Lettera di incarico
- Ordine di servizio/atto amministrativo
- CV del personale impiegato
- Cedolini/ Buste paga
- Timesheet
- Altra documentazione utile a giustificare la spesa: pagamento netto a favore del dipendente (es. bonifico)

con numero identificativo dell'azione finanziata – CRO), pagamento contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali (es. F24), Mandato di pagamento quietanzato.

Per il personale esterno:

- Documentazione attestante la procedura di selezione del personale esterno (bando/avviso di selezione,

nomina commissione di valutazione, verbali commissione, decreto di approvazione, etc.)

- Contratto di Lavoro / Lettera di incarico

- CV del personale esterno

- Notule, buste paga/fatture, ricevute

- Relazione attività svolte

- Altra documentazione utile a giustificare la spesa: pagamento del compenso netto a favore del consulente (es. bonifico con numero identificativo dell'azione finanziata – CRO), documenti attestanti il versamento della ritenuta d'acconto e degli oneri fiscali e previdenziali, se dovuti (es. F24), Mandato di pagamento quietanzato.

Format D – Scheda Progetto

- 1. Nella sezione 4.7 della Scheda Progetto tra le “collaborazioni con Enti operanti sul territorio” possono essere inserite le esperienze realizzate in sinergia con gli Enti pubblici?**

No. Nella sezione specifica 4.7 vanno descritte le attività che saranno realizzate in collaborazione con gli Enti operanti sul territorio nell'ambito della proposta progettuale

- 2. Nella sezione 4.7 della Scheda Progetto tra le “collaborazioni con Enti operanti sul territorio” vanno inserite solo i partner dell'ATS oppure anche gli Enti con i quali saranno realizzate in sinergia alcune attività?**

Nella sezione specifica 4.7 vanno descritte le attività che saranno realizzate, nell'ambito della proposta progettuale, in collaborazione con gli Enti operanti sul territorio, esterni al partenariato.

Possibilità di integrazioni/modificazioni a proposte progettuali già trasmesse

- 1. È possibile apportare integrazioni/modificazioni alle proposte progettuali dopo aver completato la procedura di trasmissione sul sistema informatizzato?**

Non è possibile.

Prima di trasmettere formalmente la proposta progettuale è opportuno verificare la completezza della proposta progettuale e della documentazione allegata, in quanto una volta trasmessa il sistema non consentirà di modificare alcun documento.

Articolo 3 - Soggetti Proponenti

- 1. I SERD che sono gestiti da Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze di Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) diverse possono presentare la proposta progettuale tramite il Dipartimento interaziendale?**

Se affermativo, come devono formalizzare l'accordo e suddividere il budget?

Il Dipartimento interaziendale può presentare la proposta progettuale in collaborazione con i SERD, con cui è collegato, i quali dovranno svolgere le attività progettuali ed essere destinatari di quote di finanziamento misurate ai costi dagli stessi sostenuti.

- 2. Un ente del privato sociale, di cui all'art. 3, comma 2 dell'Avviso, che possiede una comprovata esperienza quinquennale in uno dei tre settori di intervento può presentare una proposta progettuale in un altro dei settori per il quale non è in possesso di esperienza.**

I soggetti proponenti devono comprovare il possesso dell'esperienza maturata in uno dei tre settori in cui intendono presentare il progetto

- 3. Il SER.D. deve essere sempre capofila di un progetto o solo se parte di un partenariato?**

Ai sensi dell'art. 4 dell'Avviso nelle collaborazioni pubblico-privato il soggetto capofila, a pena di esclusione, deve essere l'ente pubblico (SER.D.).

- 4. Quali requisiti devono possedere le organizzazioni del terzo settore per poter partecipare all'Avviso?**

Possono partecipare all'Avviso gli enti del privato sociale così come individuati agli artt. 115 e 116 D.P.R. n. 309/1990, nonché le reti del privato sociale e le associazioni senza scopo di lucro riconosciute o riconoscibili, così come individuate all'art. 114 dello stesso decreto.

- 5. È possibile presentare una proposta progettuale da parte di diversi SER.D. afferenti allo stesso ambito territoriale, di cui una struttura risulterebbe quale soggetto capofila mentre gli altri saranno partner?**

Si.

- 6. Un Ente del privato sociale, senza scopo di lucro, che ha tra le sue finalità il recupero di persone svantaggiate, senza riferimento esplicito alle tossicodipendenze, ma con esperienza riconosciuta e documentabile nel settore, può partecipare ad un partenariato con una rete del privato sociale?**

I soggetti che possono partecipare all'Avviso sono quelli specificati all'art. 3, comma 1 lett. a), b) e c).

- 7. Il requisito dei cinque anni di comprovata esperienza, è valido solo per il capofila del progetto o per tutti gli enti privati che costituiscono l'ATS?**

È richiesto per ogni componente dell'ATS.

Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato

- 1. Un Dipartimento interaziendale (ASST) può coinvolgere, come partner, un'Associazione del privato sociale che è registrata negli elenchi regionali di partenariato pubblico-privato, ma non ha una convenzione attiva?**

L'accordo deve essere già esistente, come previsto dall'art. 4, comma 1 dell'Avviso.

- 2. Un'azienda socio-sanitaria che intende presentare un progetto, può scegliere il partner privato attraverso una procedura ad evidenza pubblica e/o un bando di co-progettazione?**

Il partner privato deve essere convenzionato con l'Azienda mediante un accordo già esistente, così come previsto dall'art. 4 dell'Avviso.

- 3. Un ente privato può presentare, come capofila, una proposta progettuale coinvolgendo nelle attività anche le ATS (Agenzia di Tutela della Salute) e le ASST (Azienda Socio Sanitaria Territoriale)? L'Ente privato, risulterebbe, soggetto proponente, capofila e destinatario del finanziamento.**

Le forme di collaborazioni tra i soggetti pubblici di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e gli enti del privato sociale di cui all'art. 3, comma 1 lett. b) e c) sono previste esclusivamente secondo quanto disposto all'art. 4 dell'Avviso.

- 4. Enti del privato sociale che intendono partecipare come ATS, possono coinvolgere nelle attività i SER.D. come partner istituzionali?**

Vedi risposta al quesito n. 3.

- 5. In caso di collaborazione tra più SER.D., può partecipare al progetto un ente del privato sociale in qualità di partner operativo?**

Un ente privato può essere coinvolto in una proposta progettuale, presentata da diversi SER.D., e quindi con un SER.D. quale soggetto capofila, se è accreditato dalla Regione e presente negli appositi elenchi di partenariato pubblico-privato e convenzionato con le Aziende Sanitarie locali mediante accordi già esistenti e contenenti, a pena d'esclusione, i medesimi settori di intervento, così come previsto dall'art. 4 dell'Avviso.

Articolo 5 - Associazione Temporanea di Scopo (ATS) tra Enti del privato sociale

- 1. Un progetto presentato in ATS tra organismi del privato sociale risulta penalizzato se al partenariato non partecipa un Ente Pubblico?**

L' Avviso ha previsto distintamente la collaborazione pubblico / privato e la collaborazione in Associazione Temporanea di Scopo, rispettivamente all'art. 4 e 5. Tali figure sono separate tra loro e ad esse non sono attribuiti criteri di valutazione, che sono, invece, destinati alla valutazione delle proposte progettuali.

- 2. In una forma di collaborazione fra Enti del privato sociale possono essere coinvolti i SER.D. come partner ma senza indicazione di oneri?**

Vedi risposta n. 1 all'art. 5 pubblicata in data 03/06/2020.

Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali

- 1. In caso di ATS tra enti privati, ogni partner deve compilare una propria Scheda delle attività - Format E, e ciascuna deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante?**

Sì, come indicato all'art. 11, comma 2 e in calce al format E.

- 2. Come si deve (e dove) indicare un eventuale partenariato solo pubblico tra più ASL o con Dipartimenti Universitari?**

Utilizzando il Format A e la modulistica dedicata agli enti pubblici, opportunamente modificato con le indicazioni del partner pubblico.

- 3. In caso di ATS tra enti privati, ogni partner deve compilare una propria Scheda delle attività - Format E, e ciascuna deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante?**

Sì, come indicato all'art. 11, comma 2 e in calce al format E.

- 4. Si chiedono chiarimenti in merito alla documentazione da allegare sulla piattaforma al punto c), dove viene richiesto il Patto d'integrità dei componenti ATS facendo riferimento al "FORMAT F", e al punto g) viene richiesta la Dichiarazione di intenti per la costituzione dell'ATS facendo riferimento al medesimo FORMAT F.**

Al punto c) della piattaforma va allegato il Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente.

In caso di ATS va, altresì, allegato il citato documento sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun partner.

Sulla piattaforma è stato riportato, per mero errore materiale, il riferimento al Format F, ora rettificato.

*Mentre al punto g) deve essere allegata la Dichiarazione d'intenti, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al **format F**, sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti.*

Articolo 21 - Principi e parametri di ammissibilità della spesa

- 1. È possibile avere chiarimenti in merito alle percentuali delle spese generali: 10% dei costi diretti (90%), come riportate all'art. 21 dell'Avviso?**

I costi indiretti (spese generali) fanno riferimento a spese non imputabili direttamente al progetto, ma che sono legate al funzionamento dell'organizzazione del Beneficiario (es. affitto, pulizia di locali, riscaldamento, illuminazione, telefono, collegamenti telematici, ecc.).

Trattasi di costi per i quali non è facile determinare con precisione l'ammontare attribuibile direttamente ad una singola azione finanziata.

Tali costi sono calcolati in regime forfettario, ai sensi dell'Articolo 21, comma 2, lett. f), entro il 10% dei costi diretti.

- 2. In riferimento ai costi previsti nel progetto, è possibile considerare l'affitto dei locali per la realizzazione delle attività come costo ammissibile?**

Il costo sostenuto per l'affitto dei locali rientra nelle spese generali, che sono calcolate in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 2 lett.f) dell'Avviso.

08.07.2020

Articolo 2 - Settori di intervento

- 1. Per aderire al settore di intervento di cui all'art. 2 lettera c) Supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico, l'esperienza quinquennale deve essere posseduta nella formazione in generale o nella specifica materia della prevenzione delle tossicodipendenze?**

E' necessaria l'esperienza nella specifica materia della prevenzione delle tossicodipendenze.

- 2. Sempre all'art. 2 cosa si intende per "scuola di secondo grado" e quindi per "personale scolastico"? Viene ricompresa anche l'Istruzione e Formazione Professionale regionale per la qualifica e il diploma professionale facente parte del sistema di istruzione secondaria di secondo grado per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione ai sensi della L. 296/2006?**

Tra i settori d'intervento dove attivare le azioni di prevenzione delle tossicodipendenze richiesti dall'avviso, sono individuati gli istituti scolastici ai quali si accede al termine della scuola secondaria di primo grado (dopo il conseguimento della licenza di scuola media).

Nell'ambito delle azioni di supporto educativo e formativo possono essere attivati interventi rivolti agli alunni, al personale docente, e alle famiglie degli studenti che frequentano gli istituti scolastici coinvolti nel progetto.

- 3. In riferimento al settore di intervento individuato alla lettera c) supporto educativo e formativo in favore delle famiglie e del personale scolastico, nella proposta progettuale è possibile prevedere attività indirizzate anche a centri di aggregazione giovanili, comunità di accoglienza per minori e centri di attività sportiva, oltre che alle scuole, rivolgendo il supporto educativo e formativo anche ad operatori, tutori e altro personale educativo, oltre che a insegnanti e genitori?**

Le attività di cui al settore d'intervento previsto all'art. 2 lett.c) devono essere svolte esclusivamente in favore delle famiglie e del personale scolastico.

Articolo 3 - Soggetti Proponenti

- 1. Qualora un progetto sia presentato da un SER.D. in partnership con altro SER.D., di cui uno capofila, il vincolo del 60% delle attività e delle spese si applica solo al Ser.D. capofila o ad entrambi.**

Solo al soggetto capofila, come previsto dall'art. 4, comma 2

- 2. Un ente che associa comunità terapeutiche autonome giuridicamente e accreditate con gli organi regionali preposti, avente personalità giuridica di diritto privato, può partecipare all'Avviso come soggetto proponente?**

Dalle informazioni fornite, poichè una risposta più specifica presuppone la verifica di tutti gli atti riguardanti il soggetto privato, potrebbero sussistere i requisiti per la partecipazione, fermo restando, tuttavia, che la competenza e la determinazione sull'ammissibilità dei soggetti proponenti e, quindi, dell'ammissione dei progetti alla successiva fase della valutazione di merito è del Responsabile del Procedimento secondo quanto stabilito all'art. 14 dell'Avviso".

- 3. La proposta progettuale deve essere firmata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria di riferimento o può essere firmata dal Direttore del Ser.D. che presenta il progetto?**

La documentazione da presentare per la partecipazione all'Avviso, compresa la scheda progetto, deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dei soggetti proponenti di cui all'art. 2.

- 4. Un SER.D., struttura semplice a valenza dipartimentale, all'interno del dipartimento di salute mentale e delle dipendenze (DSMD), può presentare la proposta progettuale avente come soggetto proponente il Dipartimento (DSMD) e come capofila il SER.D.?**

L'ente pubblico proponente è anche il soggetto capofila del partenariato, così come previsto al comma 2 dell'art. 4. Diversa è la questione della firma della proposta progettuale che deve essere apposta dal rappresentante legale che può non essere il responsabile/direttore del servizio pubblico per le dipendenze, secondo i poteri attribuiti all'amministrazione dipartimentale.

In caso di risposta negativa, gli altri servizi del DSMD (NPIA e CPS) come vengono inquadrati all'interno del progetto essendo tutti servizi pubblici all'interno dello stesso dipartimento?

Possano essere inquadrati come partner di progetto.

- 5. Un'associazione di promozione sociale il cui ambito di azione sono la dispersione scolastica e le azioni educative di prevenzione alle tossicodipendenze e alle dipendenze in generale, può rientrare nella definizione dell'art. 3 anche come partner di un progetto pluriregionale?**

I soggetti privati che possono partecipare all'Avviso devono essere gli enti del privato sociale, le reti del privato sociale e le associazioni senza scopo di lucro "riconosciute e riconoscibili" di cui agli articoli 114, 115 e 116 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Gli stessi requisiti sono richiesti per i partner di progetto. E' possibile la partecipazione dell'associazione di promozione sociale qualora la stessa rientri nella enunciazione sopra riportata.

Articolo 3 – Soggetti proponenti e Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato

- 1. Un'associazione di volontariato iscritta nell'apposito albo con esperienza nel campo della prevenzione delle dipendenze, può partecipare in partenariato con una struttura privata, autorizzata ed accreditata a livello regionale, come soggetto capofila?**

Vedi risposta n. 5 all'art. 3

- 2. Nelle Marche, nonostante i Ser.D. siano dotati di autonomia organizzativa e finanziaria, appartengono comunque ad un'unica Azienda Sanitaria - ASUR Marche con una sola personalità giuridica (CF e P. IVA) e l'organizzazione dei servizi e dei dipartimenti è articolata in Aree Vaste provinciali. E' possibile presentare proposte progettuali differenti da parte dei diversi Ser.D. appartenenti ad Aree Vaste diverse?**

Sì, è possibile presentare proposte progettuali diverse se ogni SER.D. partecipante possiede autonomia organizzativa e finanziaria, così come previsto all'art. 3 comma 1 lett. a) dell'Avviso.

- 3. Un Ser.D. può essere partner e non soggetto proponente?**

Solo nel caso in cui il soggetto capofila sia altro SER.D, ovvero ASL o sue singole articolazioni (es. dipartimenti di riferimento).

- 4. La Regione può presentare un Progetto per conto delle proprie ASL che restano comunque gli enti attuatori, avocando a sé il ruolo di coordinamento per garantire uniformità territoriale nella realizzazione del progetto?**

I soggetti proponenti possono essere solo quelli indicati nell'art. 3 dell'Avviso.

Le ASL possono presentare la proposta progettuale, come capofila in forma singola o associata ad altri Enti pubblici o privati.

- 5. Più Aziende sanitarie di una stessa Regione, o più SER.D. della stessa Azienda Sanitaria o di Aziende diverse, possono costituire un partenariato pubblico guidato da un'Azienda o un Serd capofila?**

Sì.

- 6. Più Aziende sanitarie di diverse Regioni possono costituire un partenariato pubblico guidato da un'Azienda capofila?**

Sì.

- 7. SER.D. afferenti alla stessa AUSL o allo stesso Dipartimento possono presentare progetti diversi?**

Si ogni SERD, anche se afferente alla stessa AUSL o allo stesso Dipartimento, può presentare proposte progettuali differenti.

- 8. SER.D. afferenti a diverse AUSL o diversi Dipartimenti possono presentare progetti in collaborazione?**

Si, attivando un partenariato tra enti pubblici,

Articolo 3 – Soggetti proponenti e Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali

- 1. Un Dipartimento per le Dipendenze che dipende dall'Azienda Sanitaria, con codice fiscale unico e sede legale diversa da quella del Dipartimento, nella fase di compilazione dei format allegati all'Avviso va indicata la sede legale dell'Azienda Sanitaria o quella del Dipartimento?**

La domanda va firmata dal Direttore di tale Dipartimento o dal Direttore generale dell'Azienda sanitaria?

Nella compilazione della documentazione deve essere indicate la sede legale del soggetto proponente. La firma della proposta progettuale deve essere apposta dal rappresentante legale del soggetto proponente al quale tale funzione è stata demandata.

Articolo 3 – Soggetti proponenti e format D – Scheda Progetto

- 1. Si chiede dove indicare gli istituti scolastici presso i quali realizzare gli interventi proposti, come richiesto all'art. 3, comma 3 dell'Avviso.**

Nel format D – Scheda Progetto, sezione 4.4, specificando i destinatari dell'intervento.

Articolo 3 – Soggetti proponenti e Format E - Scheda delle attività

- 1. Per "comprovata esperienza quantomeno quinquennale" nei settori interessati, si fa riferimento all'attività realizzate prevalentemente all'associazione o è possibile comprovare**

anche esperienze di componenti dell'associazione stessa (es. del presidente), coinvolti nella realizzazione dell'intervento da presentare?

No, si riferisce esclusivamente all'attività svolta dal soggetto proponente e dettagliata nella Scheda delle attività (Format E)

- 2. L'associazione che intende presentare un progetto e che ha maturato esperienza con le scuole presso le quali ha gestito sportelli aperti a studenti e familiari, personale docente e non, può comprovare l'esperienza quinquennale riferendosi all'anno scolastico anziché all'anno solare? E in caso affermativo, come può dimostrare tale esperienza?***

Si. L'esperienza quinquennale va dimostrata attraverso la esplicitazione delle varie esperienze maturate nel settore interessato, e relativi costi, con la compilazione del Format E - Scheda delle attività.

- 3. La Croce Rossa in quanto ente del terzo settore, può partecipare all'Avviso? Quali sono i criteri che serviranno per certificare l'esperienza quinquennale nella tematica.***

E' possibile partecipare se la Croce Rossa è in possesso dei requisiti descritti all'art. 3 comma 1 dell'Avviso. L'esperienza quinquennale deve essere stata acquisita in almeno uno dei tre settori d'intervento di cui all'art. 2 dell'Avviso . Tale requisito dovrà essere comprovato compilando il Format E- Scheda delle Attività allegato all'Avviso.

Articolo 4 – Collaborazioni pubblico-privato

- 1. Un'associazione iscritta al registro regionale del volontariato può partecipare, come partner di una collaborazione pubblico-privato, avente capofila il SER.D.?***

Gli enti del privato sociale, indicati al comma 1, alle lett. b) e c) dell'Art. 3 dell'Avviso, possono partecipare come partner di progetto nella collaborazione pubblico – privato, solo se accreditati dalle Regioni e presenti negli appositi elenchi di partenariato pubblico-privato, se previsti, e convenzionati con le Aziende Sanitarie locali mediante accordi già esistenti e contenenti, a pena d'esclusione, i medesimi settori di intervento individuati dal presente Avviso.

In caso di risposta negativa, è possibile partecipare in ATS con altre associazioni o enti del terzo settore?

Gli enti del privato sociale che possono partecipare in ATS, sia nella qualità di soggetto capofila che in quella di partner sono quelli individuati agli art. 114, 115 e 116 del DPR 309/1990.

- 2. Visto che non si è ancora completata la riforma degli enti del terzo settore con l'istituzione del Registro Unico, può un ente di rappresentanza di secondo livello (in questo caso una Federazione) in possesso della personalità giuridica di diritto privato che associa comunità terapeutiche autonome giuridicamente e accreditate con gli organi regionali preposti, partecipare all'Avviso come soggetto proponente?***

Dalle informazioni fornite, poichè una risposta più specifica presuppone la verifica di tutti gli atti riguardanti il soggetto privato, potrebbero sussistere i requisiti per la partecipazione, fermo restando,

tuttavia, che la competenza e la determinazione sull'ammissibilità dei soggetti proponenti e, quindi, dell'ammissione dei progetti alla successiva fase della valutazione di merito è del Responsabile del Procedimento secondo quanto stabilito all'art. 14 dell'Avviso".

- 3. Un ente privato gestore del Servizio Multidisciplinare integrato accreditato e con un contratto in essere con il Servizio Sanitario Regionale (Lombardia) può essere equiparato ad un SER.D. ai fini della proposizione del progetto come soggetto capofila di un partenariato pubblico-privato?**

L'art. 4, comma 2, dell'Avviso richiede espressamente che soggetto capofila di un partenariato pubblico-privato sia l'ente pubblico (SER.D.). L'ente privato potrà partecipare come partner, sussistendo i requisiti richiesti dall'Avviso.

- 4. Un Dipartimento Universitario, può partecipare all'Avviso come partner, avente come capofila un soggetto del privato sociale, o deve limitarsi a essere un fornitore di servizi?**

Le collaborazioni pubblico-privato sono consentite solo se il capofila è un SER.D, ovvero ASL o sue singole articolazioni (es. dipartimenti di riferimento).

Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato e Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali

- 1. Qualora il soggetto proponente sia Ente pubblico e partecipi in collaborazione con altri Enti pubblici (SER.D. di differenti ASST della Regione o equivalenti di altre Regioni) e con altri enti del privato sociale in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, lettere b), c), qual'è il format della Scheda delle attività (format E) da compilare?**

Ciascun rappresentante legale degli enti in partenariato deve compilare, firmare digitalmente e trasmettere la Scheda delle attività - format E – considerando, nella scelta della Scheda stessa la tipologia dell'Ente (privato o pubblico).

Si evidenzia che è imprescindibile che, in caso di collaborazione pubblico-privato, il soggetto capofila sia l'ente pubblico, identificato nei SER.D., ovvero nelle ASL o sue singole articolazioni (es. dipartimenti di riferimento), e che sussistano le condizioni prescritte all'art. 4 comma 1 dell'Avviso.

- 2. Per la parte economica bisogna compilare solamente gli schemi di cui alla sezione 7, parti 7.1 e 7.2?**

La sezione 7, e le parti che la compongono (7.1 – 7.2 - 7.3), della Scheda Progetto (format D) richiede la compilazione del Piano Finanziario ripartito per macro categorie di costi, per attività e per ciascun componente in caso di partenariato. Deve essere compilata in ogni sua distinta parte e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, ovvero dal capofila in caso di partenariato.

- 3. In caso di accordo di collaborazione pubblico-privato esiste un format a cui riferirsi?**

In caso di collaborazione pubblico-privato, l'accordo deve essere già attivo, per cui non si richiede la compilazione di un format specifico, e deve essere allegato in fase di trasmissione, come indicato all'art. 11 dell'Avviso.

Articolo 11 – Ammissibilità delle proposte progettuali

- 1. Qualora un progetto sia presentato da un SER.D. in collaborazione con enti del privato sociale, questi ultimi devono compilare il format B, C ed E?**

I SERD essendo strutture pubbliche non compilano il Patto d'Integrità l'abbiamo espressamente esonerati anche sull'Avviso vedi art. 11 lett. c). I rappresentanti legali degli enti del privato sociale dovranno compilare solamente i format C ed E.

- 2. I format A e B devono essere compilati e sottoscritti solo dal capofila?**

Il FORMAT A, che corrisponde alla domanda di partecipazione, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale del soggetto capofila dell'ATS, mentre il FORMAT B deve essere sottoscritto digitalmente da ciascun rappresentante legale dei soggetti componenti l'ATS, così come previsto all'art. 11, comma 2 dell'Avviso.

- 3. In caso di accordo di collaborazione pubblico-privato esiste un format a cui riferirsi? Deve essere allegato in fase di partecipazione?**

In caso di collaborazione pubblico-privato, l'accordo deve essere già attivo, per cui non si richiede la compilazione di un format specifico, e deve essere allegato in fase di trasmissione, come indicato all'art. 11 dell'Avviso.

- 4. Si chiedono chiarimenti relativamente al soggetto che deve firmare la domanda di presentazione della proposta progettuale, considerato che in fondo al format A "Domanda di ammissione" è consentita la scelta tra tre opzioni di firma. Quindi, la proposta progettuale potrebbe firmarla digitalmente il responsabile del Servizio pur non essendo egli il legale rappresentante dell'ente?**

Le opzioni indicate nel Format A sono riferite alla qualifica del soggetto sottoscrittore. La documentazione richiesta per la partecipazione all'Avviso deve essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del soggetto proponente.

- 5. In caso di ATS la copia dello statuto aggiornato e dell'atto costitutivo deve essere prodotta da ciascun componente e firmate digitalmente da ciascun legale rappresentante?**

Sì, come richiesto e descritto all'art. 11, comma 2.

Art. 21 "Ammissibilità della spesa"

- 1. Sono ammesse tutte le spese per personale esterno o ci sono limitazioni a secondo del tipo di collaborazione instaurata?**

Per ciò che concerne le spese relative al personale esterno (es. liberi professionisti a Partita IVA, collaborazioni occasionali), utilizzato dal Beneficiario, sono ammissibili sia il compenso erogato al

personale esterno, che gli oneri connessi per il rispetto della normativa applicabile in materia, in relazione alle previsioni contrattuali e al tempo di lavoro per l'azione finanziata. Gli oneri sociali e previdenziali tra cui la rivalsa INPS per essere rendicontabili, dovranno essere esplicitamente indicati in contratto. Sarà necessario presentare una relazione delle attività svolte dall'esperto e il relativo foglio presenze o Timesheet, oltre alla fattura/nota di debito per le relative spese e, se del caso, documentazione per le eventuali spese di viaggio e soggiorno sostenute per lo svolgimento delle attività di progetto.

2. Quale documentazione va prodotta ai fini della rendicontazione delle spese non relative al personale (Viaggi, vitto e alloggio 5% - Consulenze e servizi esterni 10% - Materiali e attrezzature 5% - Spese generali 10%)?

Si elencano a titolo esemplificativo i documenti probatori attestanti le spese sostenute e da rendicontare relative alle macrovoci di spesa:

- *Viaggi, vitto e alloggio, Consulenze e servizi esterni e Materiali e attrezzature*
- *Documentazione attestante la procedura di selezione del fornitore*
- *Contratti stipulati con i fornitori.*
- *Fatture o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestate al Beneficiario*
- *Altri documenti previsti obbligatoriamente dalla normativa applicabile*
- *Bonifico*
- *Mandato di pagamento quietanzato.*

Le spese generali, fanno riferimento a spese non imputabili direttamente al progetto, ma che sono legate al funzionamento dell'organizzazione del Beneficiario (es. affitto, pulizia di locali, riscaldamento, illuminazione, telefono, collegamenti telematici, ecc.), sono calcolati in regime forfettario e non necessitano di essere giustificati tramite alcuna documentazione giustificativa o calcoli specifici. A titolo di esempio, sono ammissibili spese d'ufficio e amministrative:

- *canone di locazione degli uffici;*
- *assicurazioni e imposte relative agli edifici che ospitano il personale e alle attrezzature d'ufficio (ad esempio, assicurazioni incendio e furto);*
- *consumi per le utenze (ad esempio, elettricità, riscaldamento, acqua);*
- *manutenzione, pulizie e riparazioni;*
- *sicurezza;*
- *sistemi informatici;*
- *comunicazione (ad esempio, telefono, fax, Internet, servizi postali, biglietti da visita);*
- *spese bancarie di apertura e gestione del conto o dei conti, qualora l'attuazione dell'azione finanziata richieda l'apertura di un conto dedicato;*
- *Spese bancarie relative alle operazioni di bonifico.*

Tutti i dettagli saranno puntualmente definiti nella Convenzione e nel Manuale di Rendicontazione.

Scheda Progetto (format D) e Allegato 3 - Documento Metodologico Indicatori

- 1. In merito al punto 6.2 della Scheda Progetto, l'indicatore di risultato è inteso come l'incremento percentuale, il range di scostamento che può essere maggiore/uguale all'obiettivo finale che ci siamo posti?**

E' il valore percentuale per misurare il raggiungimento degli obiettivi specifici delle attività progettuali, riguardano le informazioni relative a chi (o cosa) ha beneficiato degli interventi, e i risultati raggiunti.

La definizione e gli esempi sono riportati nell'Allegato 3 - Documento Metodologico Indicatori

Scheda Progetto (format D)

1. Relativamente alla sezione 7 del piano finanziario, bisogna presentare in allegato preventivi di spesa che giustificano gli importi descritti al seguente punto?

No. La sezione 7, e le parti che la compongono (7.1 – 7.2 - 7.3), della Scheda Progetto (format D) richiede solo la compilazione del Piano Finanziario ripartito per macro categorie di costi, per attività e per ciascun componente in caso di partenariato.

15.07.2020

Articolo 2 - Settori di intervento

1. In riferimento all'articolo 2 – Settori di intervento, le attività di cui alla lettera *b) identificazione precoce delle condizioni di vulnerabilità e dell'uso occasionale di sostanze con la finalità di ridurre i tempi di accesso alle cure*, a quale categoria di beneficiari si devono rivolgere? A titolo esemplificativo, le azioni progettuali possono essere rivolte a persone senza fissa dimora? Le persone senza fissa dimora eventualmente coinvolte devono essere giovani?

Questi interventi sono rivolti a tutti i soggetti per i quali, per condizioni di vulnerabilità e uso occasionale di sostanze, sia necessario intervenire precocemente per poter ridurre i tempi di accesso alle cure.

Articolo 3 – Soggetti proponenti

1. Un Ente del privato sociale iscritto solamente al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ma con comprovata esperienza e con finalità congrue a quanto previsto dall'avviso, può partecipare al bando?

Possono partecipare all'Avviso i soggetti specificati all'art. 3, comma 1 lett. a), b) e c)" di cui agli articoli 114, 115 e 116 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Un SER.D., può presentare una proposta progettuale, partecipando in forma singola come soggetto proponente?

Si.

Se affermativo, tra gli allegati da redigere non deve essere trasmesso nessuno Accordo esistente tra i Ser. D e gli enti del privato sociale?

No, dal momento che il SER.D. intende partecipare in forma singola.

3. Un ente del privato sociale può partecipare a più progetti?

Qualsiasi soggetto non può presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale, sia in forma singola che associata.

4. Un Consorzio di Cooperative Sociali, accreditato dalla Regione per le UdO Sociali e Sanitarie, può partecipare quale Ente partner del privato sociale qualora tra i propri Enti Fondatori ve ne sia uno che partecipa in qualità di partner ad un altro progetto?

Il comma 4 dell'articolo 3 riporta espressamente che: "I soggetti proponenti, sia in forma singola o associata, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale".

5. Un'associazione di promozione sociale iscritta al Registro Regionale delle APS della Regione Lazio può partecipare come "Partner" all'interno di un partenariato che ha come Capofila un soggetto del privato sociale iscritto all'apposito registro citato nel D.P.R. n. 309/1990?

Vedi risposta n. 1 all'art. 3.

Se non può partecipare come partner perché non iscritto al suddetto registro, può invece partecipare come associazione esterna al partenariato, come da sezione 4.7 della Scheda Progetto (Format D)?

Sì, può fra parte delle Collaborazioni con Enti operanti sul territorio, come riportato nella sezione 4.7 della Scheda-progetto.

Articolo 4 - Collaborazioni pubblico-privato

1. In un Progetto con partenariato pubblico-privato i soggetti del privato sociale sono accreditati al SSN della Regione e convenzionati con la ASL cui afferisce il Dipartimento capofila. La convenzione in atto è quella 2018-2019 in quanto quella 2020 non è stata stipulata causa emergenza coronavirus e la Regione ha stabilito che verrà stipulata una volta definiti i particolari regimi economici derivanti dall'emergenza. Si può considerare valida l'ultima convenzione stipulata, ora in regime di *prorogatio* per i motivi sopra evidenziati?

Sì, allegando la dichiarazione della Regione in merito alla prosecuzione della Convenzione.

2. La convenzione (*rectius* contratto) fra ASL e privato sociale accreditato, ha come oggetto Servizi Residenziali e Semi-Residenziali per le dipendenze patologiche e prestazioni di tipo extraresidenziale in cui rientrano i servizi di prevenzione erogati dai medesimi soggetti del privato sociale.

Il testo della convenzione-tipo rinvia ad un addendum di specifica di tali servizi che non ha potuto essere stipulato, anche se i servizi sono svolti tuttora in regime di continuità con le previsioni in merito dei precedenti contratti e secondo il tariffario regionale in corso.

Può una dichiarazione dell'ASL della continuità ed attualità di erogazione di tali prestazioni in ambito preventivo sopperire alla non ancora avvenuta stipula dell'addendum citato nella convenzione?

Sì, allegando la dichiarazione dell'ASL in merito alla prosecuzione della Convenzione.

3. E' possibile inserire come partners, nella conduzione della ricerca, soggetti esterni quali Università o Enti di Ricerca tipo IRSCS. o questa è possibile solo per comunità terapeutiche?

Se si quale modulistica utilizzare?

Se sì, dovrebbe essere il responsabile di singole unità di ricerca a firmare oppure eventualmente il Rettore/Direttore Amministrativo?

I servizi pubblici, individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono presentare le proposte progettuali in collaborazione con altri enti mediante accordi di partenariato già esistenti e contenenti, a pena d'esclusione, i medesimi settori di intervento individuati dal presente Avviso.

Gli altri enti esterni all'Accordo esistente, possono essere coinvolti nelle attività come al punto 4.7 - Collaborazioni con Enti operanti sul territorio – della Scheda-Progetto (format D). Pertanto, non c'è modulistica da compilare da parte degli enti esterni all'Accordo.

4. Come prevedere la presenza di personale esterno, che appare contingentabile in sede di rendicontazione finanziaria ma la cui presenza non è bene esplicitata nel bando?

Se si tratta di personale specialistico esterno, che sarà coinvolto nelle attività, ai fini della rendicontazione finanziaria, è necessario seguire le procedure per la selezione e formalizzare tali collaborazioni attraverso lettere d'incarico, in cui vengano chiaramente indicate le specifiche attività conferite, la relativa durata e i compensi per singola attività.

5. L'accordo di collaborazione può essere una convenzione già in essere (per prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali nell'ambito delle tossicodipendenze) tra l'Azienda Ulss capofila e l'ente del privato sociale?

Sì.

Se affermativo, può essere valida una convenzione tra un ente privato, operante in un territorio diverso dall'Azienda Ulss, capofila del progetto?

Sì, considerato che trattasi di Accordi in essere e riguardano i medesimi settori di intervento individuati dall'Avviso.

6. In caso di collaborazione pubblico-privato, in cui il partner privato è un'associazione di volontariato che ha già una convenzione in essere con il soggetto proponente, ovvero il Dipartimento Dipendenze, è sufficiente che l'associazione presenti una lettera di partnership o deve sottoscrivere tutti i vari format?

*Il soggetto partner deve sottoscrivere i vari format richiesti dall'Avviso per gli enti privati.
Nel caso specifico di collaborazione pubblico-privato, deve essere allegato anche l'Accordo in essere.*

7. L'associazione di volontariato che è iscritta all'albo regionale del volontariato ma che è priva di firma digitale come può procedere?

Deve necessariamente dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione della documentazione richiesta. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, il soggetto interessato dovrà fare richiesta al Gestore autorizzato accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it>, così come indicato nell'art. 10 dell'Avviso.

Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali

1. Nella scheda delle attività – FORMAT E, da compilare per dimostrare l'esperienza del soggetto proponente, nella seconda tabella:

a) E' possibile inserire i dati delle attività realizzate nel settore di riferimento negli ultimi cinque anni (2015-2019) in qualità di partner ufficiale di soggetti pubblici o privati, ma nell'ambito di forme diverse dall'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), quali ad esempio altri accordi, Convenzioni (con Comuni, Serd, scuole, o altri Enti del privato sociale), accordi di partenariato sottoscritti per la realizzazione di iniziative finanziate, accordi quadro, ATI, ecc.?

Sì, specificando la forma di partenariato.

b) Con "Percentuale realizzata" si intende lo stato di avanzamento del progetto (quindi se concluso sarà il 100%) o la quota delle attività realizzate dal dichiarante nell'ambito del partenariato? In questo secondo caso il valore della colonna "Percentuale realizzata" sarà lo stesso della colonna "Percentuale Importo (Euro)".

Va inserita la percentuale della quota delle attività realizzate dal dichiarante, nell'ambito del partenariato, ed il corrispondente importo.

Articolo 18 - Competenze professionali

1. E' possibile allegare al progetto curricula di risorse che s'intendono coinvolgere nella realizzazione delle attività del progetto nonché eventuale altra documentazione pertinente?

Non è richiesto dall'Avviso allegare i Cv delle risorse che si intendono coinvolgere nello svolgimento delle attività, ovvero altra documentazione pertinente. E' possibile descrivere le professionalità e l'expertise del gruppo di lavoro nella sezione 4.3 della Scheda-Progetto: Metodologia, organizzazione del gruppo di lavoro per la realizzazione delle azioni, innovazione della proposta progettuale.

Articolo n.21 - Principi di ammissibilità della spesa

1. Risulta impossibile rispettare letteralmente i massimali di spesa delle singole macro-voci di spesa, come indicati nel comma 2 dell'articolo 21.

Ad esempio, nel caso di un progetto con un costo totale di 100.000 € si darebbe la seguente situazione:

- a. personale interno ed esterno 70.000 (70%);**
- b. Viaggi, vitto e alloggio 5.000 (5%);**
- c. Consulenze e servizi esterni 10.000 (10%);**
- d. Materiali e attrezzature 5.000 (5%)**

Totale costi diretti 90.000

Costi indiretti 9.000 (=10% dei costi diretti)

Totale progetto 99.000.

Nel caso sia confermata la contraddizione logico-matematica, probabilmente dovuta ad un errore materiale, si chiede come regolarsi per predisporre un budget regolare, nel rispetto di quanto indicato nell'Avviso. Nel caso invece le difficoltà segnalate trovino altra spiegazione, si chiede di fornire un'interpretazione autorevole delle indicazioni contenute nell'articolo.

L'art. 21 dell'Avviso stabilisce la percentuale ammissibile per ciascuna macro-voce di costo e per ogni tipologia di spesa rispetto all'importo complessivo del progetto. Tale percentuale deve essere rispettata nel piano finanziario di ciascuna proposta progettuale.

Per esempio: la percentuale ammissibile per la macro-voce di spesa "personale interno ed esterno" è pari al 70% del costo complessivo dell'operazione.

2. Al comma 2 dell'articolo 21 vengono riportate le macro-voci di spesa e le corrispondenti percentuali massime di ripartizione. Nel Format D, al punto 7.2 viene riportata una tabella in cui inserire la ripartizione per macro-categorie di costi per ciascun componente dell'accordo pubblico e privato. Anche il soggetto Partner deve rispettare le percentuali di ripartizione della spesa in macro-categorie? Ovvero, il 40% dei costi di spettanza del partner deve essere suddiviso come richiesto per la spesa totale e rispettare le percentuali di ripartizione dei costi in macro-categorie?

Le percentuali indicate per ogni macro-voce di spesa corrispondono al limite/percentuale sul costo totale di progetto.

In caso di partenariato il massimale consentito va ripartito per ciascun componente, rispettando anche le specifiche attività che ogni partner dovrà svolgere (esempio: alcuni partner non sono coinvolti in tutte le attività e, quindi, non sarà necessario prevedere i costi in quelle specifiche macro-voci).

3. In un Progetto con Capofila un Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze si ipotizza l'apporto di personale interno ASL afferente ad altro Dipartimento della medesima ASL. Se specificato nel testo del Progetto, per questo personale i relativi costi sono eleggibili e rendicontabili come personale interno?

E' possibile l'apporto di personale interno di altro Dipartimento della medesima ASL ed i relativi costi sono rendicontabili nella macro voce personale interno.

4. In quale macro-voce di spesa deve essere inserito il costo della campagna di comunicazione?

Dipende da chi verrà svolta l'attività di comunicazione. Esempio: esperto in comunicazione? Il costo va inserito nella macro-voce dedicata al personale esterno; società di servizi di comunicazioni? Il costo va inserito nella macro-voce dedicata Consulenze e servizi esterni.

5. Le percentuali massime delle macrovoci di spesa rendicontabili indicate nell'avviso devono essere rispettate da ogni partner di progetto o si intendono riferite al totale del piano finanziario di progetto (somme delle spese di tutti i partner)?

Vedi risposta n. 1 all'art. 21.

6. Ripartizione costi. Se i costi indiretti devono essere il 10% dei costi diretti (e non del totale del finanziamento) la somma totale (costi diretti + costi indiretti) non darà il totale del finanziamento, come si evince dalla tabellina esemplificativa alla colonna 2.

Vedi risposta n. 1 all'art. 21.

7. Come Ente proponente (Dipartimento per le Dipendenze) è possibile trasferire parte del finanziamento per acquisizione personale agli altri serd della Regione essendo un progetto regionale?

Sì, se gli altri SER.D della Regione, sono coinvolti nel progetto, in qualità di partner.

8. Tra i costi indiretti di gestione sono da considerarsi solo spese generali? (energia, affitto, utenze) o anche spese per personale indirettamente coinvolto? Uffici dell'Azienda che si occupano ad esempio di fare bandi o acquistare materiali?

Le spese generali, fanno riferimento solo a spese non imputabili direttamente al progetto, ma che sono legate al funzionamento dell'organizzazione del Beneficiario (es. affitto, pulizia di locali, riscaldamento, illuminazione, telefono, collegamenti telematici).

L'acquisto di materiale va imputato nella macro-voce "Materiali e attrezzature".

9. Riguardo la tabella dei costi che differenza c'è tra personale interno ed esterno?

*Per **Personale interno** si intende quello alle dipendenze dell'Ente, personale impiegato con contratti di lavoro dipendente o assimilati, tra cui possono comprendersi anche contratti di lavoro a progetto, borse di studio/dottorato, assegni e contratti di ricerca.*

Per **Personale esterno** si intendono i liberi professionisti a Partita IVA, collaborazioni occasionali (es. psicologo, animatore di comunità, educatore professionale, esperto comunicazione, ecc.) che vengono utilizzati dall'Ente ai fini della gestione dell'azione finanziata.

10. Bisogna inserire una quota di autofinanziamento a carico dell'ASL?

Non è richiesto dall'Avviso.

11. Nei costi indiretti si possono inserire i costi dell'affitto e delle utenze di una struttura?

Le spese generali, fanno riferimento solo a spese non imputabili direttamente al progetto, ma che sono legate al funzionamento dell'organizzazione del Beneficiario (es. affitto, pulizia di locali, riscaldamento, illuminazione, telefono, collegamenti telematici) e sono calcolati in regime forfettario entro il 10% dei costi diretti.

12. Il comma 2, dell'art. 21 definisce la possibilità di prevedere nella voce risorse umane del personale esterno. In tale definizione rientrano personale assunto, liberi professionisti con partita IVA o anche convenzioni con Enti terzi non aderenti al partenariato?

Il Personale esterno comprende solo i liberi professionisti a Partita IVA, collaborazioni occasionali (es. psicologo, animatore di comunità, educatore professionale, esperto comunicazione, ecc.) e viene utilizzato dall'Ente ai fini della gestione dell'azione finanziata.

13. Nell'ambito della proposta progettuale si vogliono sviluppare format teatrali, e per la loro realizzazione sarà necessario affittare spazi teatrali congrui ad ospitare gli studenti dei poli scolastici che saranno coinvolti nelle iniziative. Considerato che, oltre all'affitto della sala, sarà necessario avere anche i servizi connessi (service luci ed altro...), si chiede se tali costi si configurano tra quelli diretti: macrovoce "Consulenze e servizi esterni".

Sì.

Art 28 - Format E Scheda delle attività

1. Come ente pubblico proponente come calcoliamo l'importo del finanziamento dedicato negli ultimi 5 anni ad attività relativa al settore d'intervento?

Nel format E - Scheda delle attività, per comprovare l'esperienza quinquennale, va riportato l'elenco delle attività realizzate solo nei tre specifici settori di intervento, di cui all'articolo 2, con il corrispondente importo complessivo finanziato.

2. Rispetto al piano finanziario è corretta la ripartizione al punto 7.1 per macro categorie di costi complessiva sull'intero importo?

Sì

3. Al punto 7.2 è corretto riportare la ripartizione dell'ente proponente nella prima colonna e nell'ultima colonna "Totale partenariato" cosa indichiamo?

In caso di partenariato, nella tabella 7.2 vanno inseriti i costi distribuiti tra i vari partner, suddivisi per macro-categorie di spesa (nella prima colonna vanno inseriti i costi attribuiti al soggetto capofila, nelle altre colonne i costi relativi agli altri partner, e nell'ultima colonna il totale complessivo: costi capofila+partner).

4. Al punto 7.3 - ripartizione per attività - cosa riportiamo nella colonna "Totale partenariato" solo i costi sostenuti dai partner o il totale complessivo compreso almeno 60% dell'ente proponente?

In caso di partenariato, nella tabella 7.3 vanno inseriti i costi totali suddivisi per macro-categorie di spesa e per le attività individuate nella proposta progettuale, (esempio: nelle singole colonne il totale dei costi relativi alle rispettive macrofasi di progetto mentre nell'ultima colonna il totale complessivo per tutto il partenariato, compresa la quota parte relativa al capofila).

FORMAT B (patto di integrità)

1. Come indicato nella piattaforma e nel bando ogni componente dell'ATS deve firmare digitalmente i vari format ad esclusione del format A, D, ed F dove lo stesso file deve essere firmato digitalmente da tutti i componenti. Per quanto riguarda il format B dovrei caricare due format oltre quello del capofila, ma la piattaforma consente di caricare un solo file.

In caso di ATS i format A - la domanda di partecipazione, e D - la Scheda-Progetto devono essere firmati digitalmente dal solo soggetto capofila, mentre il Format F - la Dichiarazione d'intenti per la costituzione dell'ATS deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti.

Il Patto d'integrità (format B) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante di ciascun partner, e nella piattaforma è stata ripristinata e consente di allegare i distinti documenti.

Scheda Progetto (format D) e Allegato 3 - Documento Metodologico Indicatori

1. Il punto 6.2 della Scheda-Progetto va interpretato come l'incremento percentuale cioè quel range di scostamento che può essere maggiore uguale all'obiettivo finale che ci si pone con il progetto?

E' il valore percentuale per misurare il raggiungimento degli obiettivi specifici delle attività progettuali, riguardano le informazioni relative a chi (o cosa) ha beneficiato degli interventi, e i risultati raggiunti.

La definizione e gli esempi sono riportati nell'Allegato 3 - Documento Metodologico Indicatori

2. Bisogna presentare in allegato preventivi di spesa che giustificano gli importi descritti alla sezione 7 del piano finanziario?

Non sono richiesti preventivi di spesa nella fase di presentazione della proposta progettuale, ma saranno indispensabili nella successiva fase di rendicontazione, se progetto ammesso al finanziamento.

Format D Scheda-Progetto

1. Rispetto alla sezione 6 del formulario - Indicatori, si chiede il seguente chiarimento: rispetto agli indicatori di realizzazione (output) e indicatori di risultato (outcome), vorremmo capire se il valore obiettivo minimo e il valore obiettivo % devono essere omogenei. Un esempio: se mi attendo di realizzare 5 interventi, il mio obiettivo minimo numerico potrebbe essere 4, dunque, percentualmente $4/5=80\%$. E' corretto?

Si. La definizione e gli esempi sono riportati nell'Allegato 3 - Documento Metodologico Indicatori